SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

97A5030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su rapporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 20 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 12 dicembre 1996, gli uffici del territorio di Ancona e Campobasso;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Campobasso, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Campobasso, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale affari civili
e libere professioni
HINNA DANESI

97A5613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Lavoratori impianti telefonici elettrici affini, in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa Lavoratori impianti telefonici elettrici affini in liquidazione, con sede in Firenze;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa indicata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Lavoratori impianti elettrici telefonici affini in liquidazione, con sede in Firenze, costituita in data 16 giugno 1982, con atto omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 21 ottobre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Felice Codacci, residente a Reggello (Firenze), in via Guerri n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5571

DECRETO 25 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Sabazia a r.l.» già «Coopertiva Facchini Sabatia», in Vado Ligure, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 2 giugno 1997 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Sabazia a r.l.» già «Cooperativa Facchini Sabatia» con sede in Vado Ligure (Savona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazioni coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che costituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Sabazia a r.l.» già «Cooperativa Facchini Sabatia», con sede in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito notaio avv. Alfonso Marchese, in data 21 novembre 1954, rep. n. 6066/499 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: avv. Giuseppe Saverio Sorda, nato a Genova l'11 marzo 1944, std. in via XX Settembre, 19/6, Genova, avv, Giandomenico Riggio, nato a Roma il 4 settembre 1953, std. in via Savoia, 64, Roma, dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con std. via Brigata Bisagno, 14/4, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5572

DECRETO 25 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alba - Allevatori Lessinia e Baldo associati per la commercializzazione dei prodotti dei soci - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sant'Anna d'Alfaedo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Alba - Allevatori Lessinia e Baldo associati per la commercializzazione dei prodotti dei soci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Alba - Allevatori Lessinia e Baldo associati per la commercializzazione dei prodotti dei soci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Anna d'Alfaedo (Verona), costituita per rogito notaio dott. Luciano Paolucci, in da 15 ottobre 1987, rep. n. 42872, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alberto Tognetti, residente in Isola della Scala (Verona) in via Roma, 3/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5574

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.C.E. Consorzio cooperative edilizie», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.C.E. Consorzio cooperative edilizie», con sede in Terni, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «C.C.E. Consorzio cooperative edilizie», con sede in Terni, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Luciano Clericò, in data 7 ottobre 1988, rep. n. 42383, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Federico Vergani, nato a Milano il 9 luglio 1966 e residente a Terni, in via Croce del Sud n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5573

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cas.Co.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 7 giugno 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Cas.Co. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cas.Co. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti in data 3 settembre 1991, rep. n. 175189/12940, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Agostino Gattei,

nato a Bologna il 3 ottobre 1935, residente in Meda (Milano), in via Mazzini 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5575

DECRETO 26 giugno 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il dialogo - Informazione e cultura», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 30 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista «Il dialogo - Informazione e cultura - Cooperativa a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa mista «Il dialogo - Informazione e cultura - Cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Raja in data 27 aprile 1976, rep. 112801, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nelso Tilatti, nato a Moimacco il 5 novembre 1946, con studio in Monza (Milano), via Appiani, 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5576

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 giugno 1997.

Proroga dei termini di emissioni inquinanti in atmosfera per la centrale termoelettrica della Tecnoparco Valbasento S.p.a., in Pisticci.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *d);*

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1990, n. 176;

Visto l'Accordo di programma concernente la reindustrializzazione e la realizzazione del Parco tecnologico della Val Basento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987;

Preso atto che la realizzazione del progetto di adeguamento alle emissioni dell'impianto oggetto del presente decreto necessita di una proroga del termine previsto;

Considerate le particolari condizioni socio-economiche dell'area interessata;

Considerato altresì che lo stato qualità dell'aria nella medesima area non presenta particolari cricità per quel che riguarda gli inquinanti normati;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome, espresso in data 22 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Per le centrali termoelettriche esistenti, ubicate nelle aree interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge di legge di marzo 1986,

n. 64, i valori limite di emissione previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 devono essere rispettati al 31 dicembre 1998.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 184

97A5597

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 maggio 1997.

Iscrizione nel Catalogo nazionale delle varietà di vite degli ibridi interspecifici Isabella N e Noah B al fine della produzione di distillato d'uva ed uve da tavola.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e le successive modifiche intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 1982, n. 518, e con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Vista l'istanza presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con la quale viene richiesta l'iscrizione degli ibridi interspecifici Isabella N e Noah B nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Sentito il parere del Comitato nazionale per le varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura degli ibridi interspecifici Isabella N e Noah B al fine della produzione di distillato d'uva ed uve da tavola.

Art. 2.

Gli ibridi interspecifici di cui all'art. 1 sono iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 175

97A5578

DECRETO 7 luglio 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, ed il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione del riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico per i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» come previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuto pertanto necessario, in conformità al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere la richiesta degli interessati in quanto i parametri concernenti i polifenoli totali si rendono superflui per la caratterizzazione dei vini di cui trattasi;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, è soppresso il riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteu).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A5577

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1453).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Minstero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio 1997 e 10 febbraio 1997;

Vista la nota con cui la ditta ha dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è classificata come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 267

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo	Classe
Colpogyn	Angelini F. S.p.a.	20 ovuli da 0,5 mg	025851054	8.200	A
Colpogyn	Angelini F. S.p.a.	20 ovuli da 1 mg	025851066	16.400	A

97A5579

PROVVEDIMENTO 30 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1455).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Minstero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio 1997 e 10 febbraio 1997;

Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 268

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo	Classe
Tauro	Ravizza	«Mite» 20 cps 150 mg	026772020	11.800	B
Tauro	Ravizza	«250» 20 cps 250 mg	026772032	19.900	B
Tudcabil	Pharmacia & Upjohn	20 cps «Mite» 150 mg	026707024	11.800	B
Tudcabil	Pharmacia & Upjohn	20 cps 250 mg	026707036	19.900	B
Taursol	Alfa Wassermann	20 cpr 150 mg	026891010	11.800	B
Taursol	Alfa Wassermann	20 cpr 300 mg	026891022	23.800	B

97A5580

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Programma case lavoratori industria: trasformazione in proprietà divisa degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni che hanno prorogato nel tempo la durata dell'operatività della Cassa stessa;

Visto l'art. 151 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523, che autorizzava la suddetta Cassa, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere contributi per la costruzione di case destinate ad alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate in aree di sviluppo industriale;

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante, tra l'altro, modifiche ed integrazioni al citato testo unico e che ha trasferito a questo Comitato le attribuzioni del Comitato di cui sopra;

Viste la legge 6 ottobre 1971, n. 853; la legge 12 agosto 1974, n. 371; il decreto-legge 13 agosto 1977, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1977, n. 493; provvedimenti che hanno di volta in volta disposto il rifinanziamento del programma case lavoratori di cui al testo unico n. 1523/1967;

Viste le proprie delibere in data 11 maggio 1973, 20 settembre 1974, 18 aprile 1975 e 5 maggio 1976 che, con riferimento alle diverse disposizioni legislative sopra richiamate, hanno definito le modalità di concessione dei contributi, i requisiti per l'assegnazione ed il regime giuridico degli alloggi stessi;

Visto l'art. 163 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante «testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», che, nel confermare le disposizioni di cui al citato testo unico n. 1523/1967, autorizzava la Cassa per il Mezzogiorno a concedere contributi per il completamento dei citati programmi di costruzione già deliberati alla data di entrata in vigore di detto testo unico del 1978;

Visto l'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che demandava a questo Comitato l'approvazione di un programma straordinario per complessivi 1.500 miliardi, comprendente tra l'altro il completamento degli interventi per la realizzazione degli alloggi suddetti;

Vista la propria delibera in data 8 agosto 1980 che, a valere sui 1.500 miliardi sopra specificati, ripartiva tra le regioni meridionali 230 miliardi per il completamento degli interventi di cui sopra, sia pure finalizzandoli al finanziamento di iniziative specificatamente individuate;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che ha individuato nel Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno gli organi preposti alla gestione dell'intervento medesimo;

Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha disposto la soppressione degli organi per l'intervento straordinario di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei suddetti organi e visto, in particolare, l'art. 19, comma 4, che demandava al commissario liquidatore di provvedere ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che non risultassero trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del decreto stesso, e di relazionare al riguardo al Ministro del bilancio e della programmazione economica, chiamato ad assumere temporaneamente la titolarità di dette competenze residue;

Visto il verbale in data 22 dicembre 1993 con il quale il commissario liquidatore della citata Agenzia ha provveduto al trasferimento previsto dal suddetto art. 19, comma 4, ricomprendendo, tra le residue competenze, la conclusione del programma case lavoratori industria;

Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, che prevede per le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche statali o regionali la possibilità di chiedere la cessione in proprietà del patrimonio realizzato e prevede inoltre che la trasformazione stessa possa essere autorizzata alle condizioni previste dalla norma medesima;

Visto l'art. 20 della sopracitata legge n. 179/1992, che pone specifiche condizioni per la vendita degli alloggi realizzati con contributi a carico dello Stato;

Considerato che le delibere sopra richiamate hanno previsto modalità diverse per l'assegnazione degli alloggi;

Considerato in particolare che la delibera del 5 maggio 1976 prevedeva l'assegnazione degli alloggi esclusivamente in proprietà indivisa e stabiliva che, per gli alloggi già assegnati in proprietà individuale ai sensi di precedenti delibere, fossero posti limiti e vincoli alla loro disponibilità, in modo tale da non creare squilibri tra i diversi beneficiari;

Considerato che alcune cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi nell'ambito del citato programma case lavoratori dell'industria hanno richiesto a questo Comitato la trasformazione degli alloggi medesimi in proprietà individuale;

Considerato che nel corso dell'istruttoria avviata al riguardo è emerso, da parte delle regioni interessate, un orientamento sostanzialmente favorevole alla trasformazione di cui sopra;

Ritenuto di aderire alle richieste di trasformazione di cui sopra considerando che le disposizioni legislative sopra richiamate mirano a superare la logica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nel cui ambito si colloca il programma di cui trattasi, e considerando altresì che il richiamato art. 18 della legge n. 179/1992 tende chiaramente a favorire la proprietà individuale degli immobili;

Ritenuto che, stante la finalità del programma in questione e le modalità attuative, l'applicazione dei principi stabiliti dal citato art. 18 della legge n. 179/1992 richieda specifiche integrazioni e precisazioni;

Ritenuto peraltro che, in relazione a quanto sopra, sia da considerare concluso il citato programma case lavoratori, essendo venuta meno l'originaria funzione, e che di conseguenza le eventuali economie realizzatesi nella fase attuativa del programma medesimo non possano essere utilizzate allo stesso scopo;

Preso atto della riconducibilità della gestione dei programmi avviati, rispettivamente, ai sensi della delibera dell'8 agosto 1980 e delle delibere antecedenti a soggetti istituzionali diversi e della necessità di dettare disposizioni attuative differenti per le due categorie di programmi così individuate;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Disposizioni generali.*

1.1. Le cooperative a proprietà indivisa che, ai sensi delle delibere precisate in premessa, abbiano usufruito di agevolazioni per la costruzione di case destinate ad alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate in aree di sviluppo industriale possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

1.2. L'autorizzazione a cedere gli alloggi può essere concessa alle condizioni, per quanto compatibili, previste all'art. 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle delibere vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

1.3. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono tenuti a rimborsare un importo da calcolarsi mediante comparazione tra il contributo in conto capitale corrisposto ed il contributo in conto interessi di cui la cooperativa avrebbe fruito qualora avesse beneficiato di un mutuo agevolato al tasso all'epoca riservato alle cooperative a proprietà divisa e di importo pari al costo complessivo dell'investimento considerato in sede di concessione del contributo. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo; peraltro, su richiesta dei soci interessati, può essere autorizzato il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo.

Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale, ove necessario.

1.4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente delibera gli alloggi possono essere alienati o locati, previa autorizzazione dell'ente erogatore, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto.

2. *Interventi avviati ai sensi della delibera 8 agosto 1980.*

2.1. La richiesta di cui al punto 1.1 è indirizzata alla regione interessata, che rilascia l'autorizzazione di cui al punto 1.2.

2.2. La regione interessata autorizza altresì il pagamento rateale di cui al punto 1.3.

Le somme rinvenienti dai rimborsi di cui al medesimo punto restano nella disponibilità della regione stessa, che le destinerà a finalità di edilizia residenziale pubblica.

2.3. Del pari l'autorizzazione all'alienazione o locazione dell'alloggio di cui al punto 1.4 è rilasciata dalla regione interessata.

2.4. Le economie realizzatesi nella fase attuativa del programma e non ancora utilizzate saranno impiegate dalla regione interessata per finalità di edilizia residenziale pubblica.

Le regioni comunicano, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del bilancio e della programmazione economica gli importi delle suddette economie e le somme introitate a seguito dei rimborsi di loro spettanza ai sensi del punto 2.2 della presente delibera.

3. *Interventi ex delibere antecedenti all'8 agosto 1980.*

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, definisce con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* stessa le procedure attuative delle disposizioni di cui al punto 1 della presente delibera.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231

97A5600

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Legge n. 641/1996, recante risorse a favore delle aree depresse: riparto dell'importo di lire 500 miliardi di cui al punto 4 della delibera 18 dicembre 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che autorizza la contrazione di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale e che demanda a questo Comitato di procedere al riparto degli importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;

Viste le proprie delibere in data 12 luglio, 8 agosto e 18 dicembre 1996, concernenti il riparto degli importi di cui sopra;

Visto in particolare il punto 4 della richiamata delibera 18 dicembre 1996 con la quale il Comitato riservava il 5 per cento delle risorse di cui al punto 1 della citata delibera 12 luglio 1996 per far fronte ad esigenze di finanziamento di talune tipologie di interventi riconducibili al punto 3 della stessa delibera 12 luglio 1996;

Ritenuto di specificare che la predetta quota del 5% va riferita all'importo complessivo delle risorse ritraibili dall'accensione dei mutui previsti dal provvdimento normativo di cui trattasi;

Considerato che in data 21 aprile 1997 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra il Governo ed il presidente della regione Sardegna, con il quale si è proceduto ad individuare un complesso di iniziative di particolare rilevanza intese ad avviare a soluzione i gravi problemi che ostacolano lo sviluppo socio-economico ed occupazionale dell'isola e con il quale in particolare il Governo si è impegnato a rifinanziare per un importo di 100 miliardi di lire l'intesa di programma per la Sardegna centrale approvata da questo Comitato il 25 marzo 1992;

Ritenuto di includere, tra le iniziative da finanziare a carico della suddetta quota del 5%, gli interventi agevolativi a favore delle piccole e medie imprese localizzate nella Sardegna centrale, tenendo conto dei contenuti del protocollo d'intesa sopra ricordato e della necessità di proseguire un programma di investimenti in grado di incidere positivamente su un territorio particolarmente interessato da fenomeni di disoccupazione e di stagnazione delle attività produttive;

Ritenuto, anche in relazione alla richiesta formulata dal Ministero dei lavori pubblici con nota n. 507 del 15 aprile 1997, di procedere al riparto della quota stessa tra le diverse tipologie di intervento al fine di consentire alle amministrazioni interessate di calibrare i propri programmi sulla base delle disponibilità assegnate;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La riserva del 5% di cui al punto 4 della delibera del 18 dicembre 1996, meglio specificata in premessa, è riferita all'importo complessivo delle risorse ritraibili a seguito dell'accensione dei mutui previsti dal decreto-legge n. 548/1996, convertito dalla legge n. 641/1996. Pertanto l'accantonamento per la copertura delle quote di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali e per gli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-99 resta rideterminato nella misura del 20% di dette risorse.

2. La quota del 5% di cui al punto precedente è così ripartita:

manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali	2%
metanizzazione	2%
interventi agevolativi a favore delle piccole e medie imprese della Sardegna centrale	1%

3. Per le prime due tipologie considerate i Ministri competenti procederanno all'individuazione degli interventi da finanziare con la quota come sopra assegnata: le relative indicazioni, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato. In particolare, per la predisposizione del programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali, il Ministero dei lavori pubblici terrà conto anche dei finanziamenti assegnati con il programma approvato con delibera del 27 novembre 1996.

4. Gli interventi agevolativi a favore della media e piccola industria della Sardegna centrale, da imputare a carico delle risorse assegnate al precedente punto 2, saranno selezionati dalla regione interessata nell'ambito dell'elenco trasmesso con nota n. 12107 del 13 settembre 1996.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

97A5601

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riparto risorse aree depresse anno 1997. Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'Intervento straordinario nel

Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Considerato che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel disciplinare, all'art. 2, commi 203 e seguenti, i vari strumenti della programmazione negoziata ha altresì previsto che la copertura delle varie iniziative oggetto di programmazione negoziata sia assicurata a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda al CIPE la ripartizione dei relativi ricavi, stimati in circa 10.500 miliardi di lire, che affluiscono al predetto Fondo ex art. 19;

Tenuto conto che l'accordo per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti fra l'altro la formazione, la promozione dell'occupazione, la ricerca e l'innovazione, nonché il potenziamento della dotazione infrastrutturale anche attraverso il coinvolgimento delle forze produttive locali;

Ritenuto prioritario fronteggiare, in tale contesto, le più immediate occorrenze finanziarie concernenti le iniziative oggetto di programmazione negoziata ed in particolare i contratti di programma, i contratti d'area e i patti territoriali, nonché le agevolazioni alle attività produttive in grado di attivare, con le procedure previste dalla legge n. 488/1992, un significativo volume di investimenti in un arco temporale ristretto;

Ritenuto altresì prioritario accantonare l'importo di lire 100 miliardi per consentire alle varie amministrazioni di settore di poter predisporre la progettazione esecutiva necessaria per il sollecito avvio degli interventi infrastrutturali nelle aree depresse;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, viene ripartita, in via programmatica, una prima quota di lire 5.000 miliardi, articolata come segue:

Agevolazioni industriali	1.800
Contratti di programma	1.200
Patti territoriali	1.000
Contratti d'area	1.000
Totale . . .	5.000 mld

2. È altresì accantonato, a valere sulle predette risorse, l'importo di lire 100 miliardi, finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva per il rapido avvio degli interventi infrastrutturali nelle aree depresse. Con successiva deliberazione di questo Comitato saranno fissati criteri e modalità di utilizzazione del predetto accantonamento.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 228

97A5602

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Riallocazione risorse programma triennale interventi Campania. Fondi ex legge n. 80/1984.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 30 dicembre 1992 «Legge n. 80 del 18 aprile 1984, articoli 4 e 5 - Piani regionali di sviluppo della regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1993;

Vista la propria delibera 28 dicembre 1993 «Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 1994, che fissava i criteri e le finalità del piano triennale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 «Revisione ed aggiornamenti del programma triennale degli interventi - Legge 18 aprile 1984 regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto la propria delibera 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con la quale al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* venivano approvati il «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nelle zone ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» e il progetto «Città della Scienza» ai fini e per gli effetti di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80/1984;

Vista la propria delibera 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1996, con la quale sono stati assegnati, a valere sulle risorse della legge n. 80, non ancora trasferite alla regione Campania, 51 miliardi di lire per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, da piazza Vanvitelli a piazza Dante;

Vista l'ulteriore delibera, in data 8 agosto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre

1996, con la quale è stato approvato il progetto «Tecnologie ad alta intensità di traffico - sulla linea ferroviaria metropolitana Pozzuoli-Napoli-Gianturco», per un finanziamento di 35 miliardi di lire a valere su risorse recate dalla legge n. 80/1984, non ancora trasferite alla Regione Campania;

Considerato che il paragrafo 10 della propria delibera 20 dicembre 1994 autorizzava il Ministero del bilancio e della programmazione economica ad erogare, per il «Piano di recupero ambientale (...) area (...) Bagnoli» ed il progetto «Città della Scienza», l'importo di lire 65 miliardi di cui alla delibera 30 dicembre 1992, sopra citata, nonché ad assumere l'impegno ed a disporre la conseguente erogazione della disponibilità 1993, pari a 31 miliardi di lire e quelle degli anni successivi (pari a 4,850 miliardi di lire per l'anno 1995 e 9,7 miliardi di lire per l'anno 1996);

Considerato peraltro che con decreto-legge 20 novembre 1995 più volte reiterate e da ultimo convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 582, l'intervento relativo all'area di Bagnoli è stato regolato direttamente con atto legislativo, con contestuale individuazione di differenti fonti di finanziamento, fra le quali 171,540 miliardi di lire a carico dei fondi di cui all'art. 4 della legge n. 80/1984, già trasferiti alla regione Campania;

Considerato che con delibera del 26 giugno 1996 relativa all'approvazione dell'accordo di programma «Città della Scienza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1996, si è provveduto alla copertura dell'intervento, sui fondi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, con risorse già trasferite alla regione Campania per 38,4 miliardi di lire;

Ritenuta quindi, non più attuale la destinazione delle risorse prevista dalla propria delibera 20 dicembre 1994, ammontanti a complessivi 110,550 miliardi di lire, in quanto le finalità previste al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, sono state riassunte mediante l'utilizzazione di risorse *ex lege* n. 80/1984 già trasferite alla regione Campania;

Considerato che la predetta somma di 110,550 miliardi di lire verrà comunque utilizzata per le finalità della richiamata delibera 30 dicembre 1992, e successive integrazioni;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo complessivo di 110,550 miliardi di lire, richiamato in premessa, è trasferito alla regione Campania in ragione di 86 miliardi di lire per il finanziamento degli interventi previsti nelle delibere CIPE dell'8 agosto 1996 indicate in premessa — linea 1 metropolitana Napoli e linea ferroviaria metropolitana «Pozzuoli-Napoli-Gianturco» — ed in ragione di 24,550 miliardi di lire per il finanziamento degli altri interventi di cui alla propria delibera del 28 dicembre 1993, e successive integrazioni.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti 2 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 227

97A5603

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 luglio 1997, n. **196/E.**

Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto - Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli affari generali del personale
Al Segretario generale
Ai Ministeri
Alla ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Camera dei deputati
Al Senato della Repubblica
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Alle ragionerie centrali dei Ministeri
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PREMESSA.

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», ha sostituito l'art. 3, commi da 211 a 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta per i redditi di lavoro dipendente del versamento di una somma pari al 2 per cento dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di

acconto delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti medesimi.

La novellata disposizione ha aumentato l'importo dell'anticipo fissandolo nella misura del:

5,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996;

3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1997.

Sono state previste alcune ipotesi di esclusione dal versamento per i datori di lavoro con un numero limitato di lavoratori dipendenti.

L'anticipo costituisce un credito di imposta che il datore di lavoro utilizza per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine rapporto e deve essere versato, nelle misure sopra indicate, in rate di pari importo, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 1997 e 1998 e indicato nella dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, relativa ai predetti anni.

L'importo del credito d'imposta è rivalutato secondo gli stessi criteri previsti dal quarto comma del citato articolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto.

Ciò premesso, in ordine a tali disposizioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. *Soggetti obbligati.*

Al versamento sono tenuti i sostituti d'imposta, indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi e altre somme per prestazioni di lavoro dipendente, ossia:

le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;

gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;

gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;

le società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

le società semplici, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società di armamento e le società di fatto o irregolari, residenti nel territorio dello Stato;

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, comprese quelle familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile;

le aziende coniugali non gestite in forma societaria;

le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

2. *Esclusioni dall'obbligo dell'anticipo d'imposta.*

Premesso che non sono tenuti all'effettuazione dell'anticipo in esame i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (come ad esempio i condomini degli edifici), per espressa previsione dell'art. 3, comma 211, della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 79 del 1997, sono esclusi dall'obbligo di versamento:

a) le amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioè:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;

le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

le istituzioni universitarie;

gli istituti autonomi case popolari;

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) i sostituti d'imposta che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti:

non superiore a 5;

da 6 a 15, limitatamente al versamento del 3,89 per cento del T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996. Tali soggetti sono comunque obbligati al versamento del 2 per cento calcolato sul medesimo T.F.R.;

da 6 a 15, limitatamente al versamento del 3,89 per cento del T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997;

non superiore a 50, limitatamente al versamento dell'anticipo del 3,89 per cento sugli importi maturati alla data del 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione rispetto alla medesima data del 30 ottobre 1996.

Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, si deve tener conto di tutti i dipendenti in forza a tale data, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro subordinato stipulato.

Rientra, pertanto, nel computo in esame anche il dipendente che, ad esempio, è stato licenziato il 30 ottobre 1996 con effetto dal 31 ottobre 1996.

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre fare riferimento alla nozione di rapporto di lavoro subordinato contenuta nelle norme della legislazione sul lavoro (ad esempio, dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato assunti a tempo pieno o a tempo parziale, lavoratori collocati in cassa integrazione, ecc.). Sono comunque applicabili

le leggi che escludono determinate categorie di lavoratori dai computi numerici dei dipendenti in forza (ad esempio, il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e la legge 28 febbraio 1987, n. 56, rispettivamente, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato).

Come previsto in analoghe situazioni rilevanti in materia previdenziale (cfr. circolare INPS n. 211 del 9 agosto 1991), anche ai fini della normativa in esame il lavoratore assente alla predetta data del 30 ottobre 1996 (ad esempio, per servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo dei dipendenti soltanto nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore con contratto a tempo determinato; ovviamente in tal caso deve essere computato il sostituto.

A norma del comma 211-*bis* della disposizione in commento, il versamento dell'anticipo d'imposta non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

Ancorché il legislatore abbia utilizzato l'espressione «singole aziende», si deve ritenere, stante la *ratio* della norma, che la suddetta agevolazione si riferisca genericamente alle imprese, sia agricole che commerciali, complessivamente considerate. Qualora un dipendente venga destinato ad una diversa impresa, senza interruzione del rapporto di lavoro, per quest'ultima non si verifica incremento del numero degli addetti. Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, tra imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario.

Si precisa che, qualora l'incremento di unità lavorative derivi dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 30 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996 e nel periodo tra il 30 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, la diminuzione del T.F.R. deve essere imputata con riferimento alle assunzioni che hanno dato luogo all'incremento di più recente formazione.

Tuttavia, qualora le assunzioni intervengano ad una medesima data, al fine di individuare i dipendenti che hanno generato l'incremento, il sostituto d'imposta può liberamente scegliere quali quote di accantonamento del T.F.R. escludere.

Pertanto, nell'ipotesi di una base occupazionale al 30 ottobre 1996, composta da 100 lavoratori dipendenti, che si è incrementata alla data del 31 dicembre 1996 di 5 unità in conseguenza:

del pensionamento di 10 unità al 10 novembre 1996;

dell'assunzione di 20 unità al 2 dicembre 1996;

del licenziamento di 10 unità al 10 dicembre 1996;

dell'assunzione di 3 unità il 12 dicembre 1996

dell'assunzione di 2 unità il 13 dicembre1996.

In tal caso, il sostituto d'imposta deve escludere dalla base imponibile calcolata al 31 dicembre 1996 le quote di accantonamento di T.F.R. relative ai cinque dipendenti (che hanno generato l'incremento) assunti il 12 e il 13 dicembre 1996.

Se, nel periodo successivo (1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997) vengono licenziati 5 dipendenti e la base occupazionale al 31 dicembre 1997 torna a coincidere con quella in essere alla data del 30 ottobre 1996, per tale periodo non spetta alcuna esclusione e l'ammontare complessivo del T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997 deve essere conteggiato per intero (comprensivo, quindi, del T.F.R. relativo ai cinque dipendenti assunti nel dicembre 1996 per i quali spettava l'esclusione per il periodo precedente).

Nella diversa ipotesi in cui la base occupazionale al 30 ottobre 1996, composta da 100 lavoratori dipendenti, sia incrementata alla data del 31 dicembre 1996 di 5 unità in conseguenza del pensionamento di 15 unità al 10 novembre 1996 e dell'assunzione di 20 unità al 2 dicembre 1996, considerato che non è possibile individuare i cinque dipendenti che hanno determinato l'incremento, in quanto generato dall'assunzione alla stessa data di 20 unità, il sostituto d'imposta può scegliere quali quote di T.F.R. escludere dalla base imponibile dell'anticipo.

Sono parimenti escluse dalla base imponibile, ai sensi del successivo comma 211-*ter*, le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta delle quote annuali di T.F.R. che, secondo le previsioni delle fonti istitutive, sono destinate al finanziamento delle predette forme pensionistiche.

Si precisa, infine, che l'anticipo non è dovuto con riferimento al trattamento, maturato fino al 31 dicembre 1995, relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (trasformata in Ferrovie dello Stato S.p.a.), iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS - Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829. Tale trattamento, infatti, rappresenta l'indennità di buonuscita la cui corresponsione è demandata alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che ha provveduto ad annotarla distintamente nei conti annuali.

3. *Misura dell'anticipo.*

Alla stregua di quanto sopra esposto, tenuto conto del numero dei dipendenti in forza alla data del 30 ottobre 1996, l'anticipo è dovuto nelle seguenti misure:

1) da 6 a 15 dipendenti, il 2% sul T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996;

2) da 16 a 50 dipendenti:

a) occorre dividere la base imponibile al 31 dicembre 1996 in due parti:

il 2% sulla parte del T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996 relativo ai 10 dipendenti di più recente assunzione rispetto alla data del 30 ottobre 1996;

il 5,89% sulla parte residua di T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996;

b) il 3,89% sul T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997, senza alcuna riduzione;

3) da 51 dipendenti in poi:

a) il 5,89% sul T.F.R. al 31 dicembre 1996;

b) il 3,89% sul T.F.R. al 31 dicembre 1997.

4. *Determinazione della base di commisurazione dell'anticipo.*

L'anticipo, nella misura stabilita dalla norma, deve essere determinato sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997, comprensivo delle relative rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai lavoratori dipendenti fino al 31 dicembre di tali anni.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione della base di commisurazione del predetto anticipo, occorre tener presente la disciplina civilistica di detto trattamento e, quindi, si deve fare riferimento all'ammontare del debito del datore di lavoro verso i propri dipendenti maturato a titolo di T.F.R. alle predette date, ancorché non evidenziato nelle scritture contabili.

Pertanto, non partecipa alla formazione della suddetta base imponibile l'ammontare del T.F.R. spettante al dipendente che interrompe il rapporto di lavoro il 30 dicembre con effetto dal 31 dicembre, anche qualora il medesimo trattamento sia stato corrisposto successivamente a tale data. Per converso, l'anticipo è dovuto sul T.F.R. spettante al dipendente che cessa il rapporto di lavoro il 31 dicembre con effetto dal 1° gennaio.

Come accennato, la base imponibile dell'anticipo è determinata al netto delle somme erogate a titolo di anticipazione alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni 1996 e 1997. In merito si precisa che le anticipazioni escluse dalla base di commisurazione dell'anticipo d'imposta sono quelle erogate ai sensi del citato art. 2120 del codice civile, comprese, quindi, quelle previste dai contratti collettivi o da atti individuali a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo.

5. *Credito di imposta - Rivalutazione e modalità di utilizzo.*

Come accennato in premessa, l'anticipo costituisce un credito di imposta che, ai sensi del comma 213 dell'articolo in esame, è rivalutato secondo gli stessi criteri previsti dal quarto comma dell'art. 2120 del codice civile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

La richiamata disposizione del codice civile stabilisce che la rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Al riguardo, tenuto conto che la citata norma consente la rivalutazione del credito d'imposta che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, la rivalutazione riguarderà anche il credito d'imposta che risulta alla data del 31 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1998, ancorché il versamento delle somme dovute sia effettuato nel corso dei predetti anni.

L'incremento del credito d'imposta che deriva dalla rivalutazione concorre a formare la base imponibile del reddito d'impresa non avendo il legislatore disposto diversamente come per altre fattispecie di crediti d'imposta.

Detto credito può essere utilizzato dal datore di lavoro per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine rapporto. L'utilizzo del credito d'imposta è consentito, ovviamente, anche all'atto del versamento delle ritenute operate sulle anticipazioni e sugli acconti dei trattamenti di fine rapporto.

Il comma 213 della disposizione in esame stabilisce che detto credito d'imposta è utilizzabile dal datore di lavoro, all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nelle seguenti misure:

fino a concorrenza del 9,78 per cento dei trattamenti di fine rapporto;

ovvero, se superiore:

fino a concorrenza della percentuale corrispondente al rapporto tra il credito d'imposta residuo alla data del 1° gennaio 2000 e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data.

La medesima norma stabilisce inoltre che qualora precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito d'imposta risulti superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti che hanno generato tale eccedenza.

Pertanto, il credito d'imposta è utilizzato, a regime, all'atto del versamento delle ritenute operate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, nelle misure sopra indicate.

Tuttavia, se anteriormente al 1° gennaio 2000, il rapporto tra il credito d'imposta e l'ammontare del T.F.R. residui, calcolato all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto, è superiore al 12 per cento, l'eccedenza risultante è utilizzata in sede di versamento delle ritenute operate sui detti trattamenti.

Alla stregua di quanto sopra esposto, il credito d'imposta può essere utilizzato, nella misura dell'eccedenza, già a decorrere dal 1° gennaio 1997 e quindi prima del termine previsto per l'effettivo versamento dell'anticipo. Ciò in quanto l'obbligazione tributaria nasce già al 31 dicembre 1996 (con riferimento all'anticipo dovuto sul T.F.R. maturato alla medesima data) ed è stabilito espressamente che l'importo (e quindi non il versamento) di cui al comma 211 costituisce credito di imposta, come tale immediatamente utilizzabile.

Allo stesso modo, ai fini del calcolo dell'eccedenza, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si deve tener conto del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1997, nonché

del credito d'imposta derivante dall'importo dovuto sui trattamenti di fine rapporto maturati a quest'ultima data.

Il datore di lavoro che, pur ricorrendone le condizioni, non utilizzi l'eccedenza in sede di versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto la cui corresponsione determina l'eccedenza medesima, può comunque computare successivamente la predetta somma ai fini del calcolo dell'eccedenza ed utilizzarla.

Dal 1° gennaio 2000 il meccanismo di recupero del credito d'imposta prevede l'applicazione, ai trattamenti corrisposti a decorrere dalla stessa data, della percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta residuo e trattamenti di fine rapporto risultanti al 1° gennaio 2000, qualora essa risulti superiore al 9,78 per cento dei trattamenti medesimi. Pertanto, al fine di evitare artificiosi aumenti del predetto rapporto, per la determinazione di detta percentuale, il credito d'imposta risultante al 1° gennaio 2000 deve essere depurato dell'ammontare dell'eccedenza che non è stata utilizzata.

Di seguito vengono illustrate, con l'aiuto di alcuni esempi, le modalità di calcolo del predetto anticipo.

Negli esempi si ipotizza una rivalutazione, al 31 dicembre di ogni anno, pari al 3 per cento; il T.F.R. è incrementato alla medesima data del 5 per cento, tenuto conto anche della quota maturata nell'esercizio.

ESEMPIO N. 1

Azienda con numero di dipendenti da 6 a 15
Applicazione dell'eccedenza

Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.

Anticipo (2% di 1.000) = 20 (10 entro il 31 luglio 1997 e 10 entro il 30 novembre 1997).

Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 20.

Anno 1997

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1997, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;

ammontare del credito d'imposta rivalutato al 31 dicembre 1997 = 20,6.

Anno 1998

ammontare del T.F.R. liquidato il 10 marzo 98 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 500;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 550 (1.050 - 500) = 66.

Poiché il credito d'imposta di 20,6 non è superiore a 66 (12% dei T.F.R. residui) non è utilizzabile alcuna eccedenza:

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1998, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 600;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1998 = 21,22.

Anno 1999

ammontare del T.F.R. liquidato il 20 maggio 1999 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 450;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 150 (600 - 450) = 18.

Poiché il credito d'imposta di 21,22 è superiore a 18 (12% dei T.F.R. residui) è utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:

21,22 - 18 = 3,22;

credito d'imposta residuo al 20 maggio 1999 = 18 (12% dei T.F.R. residui);

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1999, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 170;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1999 = 18,54.

Anno 2000

Occorre verificare se il rapporto credito d'imposta residuo/T.F.R. al 1° gennaio 2000 è superiore al 9,78%:

18,54/170 = 10,91 > 9,78%;

pertanto, il credito d'imposta è utilizzabile fino a concorrenza del 10,91% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ESEMPIO N. 2

Azienda con numero di dipendenti superiore a 15
Senza applicazione dell'eccedenza

Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.

Anticipo (5,89% di 1.000) = 58,9 (29,45 entro il 31 luglio 1997 e 29,45 entro il 30 novembre 1997).

Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 58,9.

Anno 1997

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1997, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;

anticipo (3,89% di cui 1.050) = 40,84 (20,42 entro il 31 luglio 1998 e 20,42 entro il 31 luglio 1998);

ammontare del credito d'imposta rivalutato al 31 dicembre 1997 = [58,9 × (1,5 + 75% Istat)%] + 40,84 = 101,51.

Anno 1998

ammontare del T.F.R. liquidato il 10 marzo 1998 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 200;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 850 (1.050 - 200) = 102.

Poiché il credito d'imposta di 101,51 non è superiore a 102 (12% dei T.F.R. residui) non è utilizzabile alcuna eccedenza:

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1998, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 892,5;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1998 = 104,56.

Anno 1999

ammontare del T.F.R. liquidato il 20 maggio 1999 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 12,5;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 880 (892,5 - 12,5) = 105,6.

Poiché il credito d'imposta di 104,56 non è superiore a 105,6 (12% dei T.F.R. residui) non è utilizzabile alcuna eccedenza;

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1999, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 924;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1999 = 107,69.

Anno 2000

Occorre verificare se il rapporto credito d'imposta residuo/T.F.R. al 1° gennaio 2000 è superiore al 9,78%:

107,69/924 = 11,66 > 9,78%;

pertanto, il credito d'imposta è utilizzabile fino a concorrenza dell'11,66% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ESEMPIO N. 3

Azienda con numero di dipendenti superiore a 15
Applicazione dell'eccedenza

Ammontare complessivo del T.F.R. al 31 dicembre 1996 = 1.000.

Anticipo (5,89% di 1.000) = 58,9 (29,45 entro il 31 luglio 1997 e 29,45 entro il 30 novembre 1997).

Credito d'imposta al 31 dicembre 1996 = 58,9.

Anno 1997

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1997, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 1.050;

anticipo (3,89% di 1.050) = 40,84 (20,42 entro il 31 luglio 1998 e 20,42 entro il 31 luglio 1998);

ammontare del credito d'imposta rivalutato al 31 dicembre 1997 = [58,9 × (1,5 + 75% Istat)%] + 40,84 = 101,51.

Anno 1998

ammontare del T.F.R. liquidato il 10 marzo 1998 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 350;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 700 (1.050 - 350) = 84.

Poiché il credito d'imposta di 101,51 non è superiore a 84 (12% dei T.F.R. residui) è utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:

101,51 - 84 = 17,51

credito d'imposta residuo = 84 (12% dei T.F.R. residui);

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1998, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 735;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1998 = 86,52.

Anno 1999

ammontare del T.F.R. liquidato il 20 maggio 1999 (al netto della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione per frazione di anno) = 100;

calcolo dell'eventuale eccedenza: 12% dei T.F.R. residui 635 (735 - 100) = 76,2.

Poiché il credito d'imposta di 86,52 è superiore a 76,2 (12% dei T.F.R. residui) è utilizzabile l'eccedenza pari alla differenza:

86,52 - 76,2 = 10,32;

credito d'imposta residuo = 76,2 (12% dei T.F.R. residui);

ammontare del T.F.R. al 31 dicembre 1999, comprensivo della quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione = 667;

ammontare del credito d'imposta residuo rivalutato al 31 dicembre 1999 = 78,49.

Anno 2000

Occorre verificare se il rapporto credito d'imposta residuo/T.F.R. al 1° gennaio 2000 è superiore al 9,78%:

78,49/667 = 11,77% > 9,78%;

pertanto, il credito d'imposta è utilizzabile fino a concorrenza dell'11,77% dei T.F.R. corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. *Operazioni straordinarie.*

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti di aziende e cessioni delle stesse, occorre individuare il soggetto obbligato al versamento dell'anticipo d'imposta e quello che può utilizzare il credito d'imposta, fermo restando che il comma 211-*bis* dell'articolo in esame si rende applicabile soltanto qualora sia intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro e l'inizio di uno nuovo.

6.1. *Trasformazione.*

Relativamente alle operazioni di trasformazione occorre osservare che tali operazioni comportano una modificazione dell'atto costitutivo e, in particolare, della forma giuridica e del tipo societario che non incide sull'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici costituiti anteriormente alla trasformazione stessa.

Trattandosi di un semplice mutamento della veste giuridica che non incide sull'esistenza del soggetto e sugli adempimenti di sostituto d'imposta, non sorgono particolari problemi in ordine agli obblighi di versamento dell'anticipo d'imposta in esame e all'utilizzo del credito d'imposta.

6.2. *Conferimento e cessione di azienda.*

In merito alle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, occorre tener conto che, in via generale, nelle suddette ipotesi il passaggio dei dipendenti da una azienda ad un'altra non determina interruzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente tale passaggio di dipendenti non comporta l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 211-*bis* dell'articolo in esame.

Pertanto, l'obbligo del versamento sussiste in capo al soggetto che riveste la qualifica di sostituto di imposta alla data dei singoli versamenti con riferimento al T.F.R. maturato al 31 dicembre di ciascuno degli anni interessati e allo stesso trasferito.

E così, ipotizzando il conferimento d'azienda al 30 aprile 1997, il soggetto conferente trasferirà il T.F.R. maturato a tale data relativo ai dipendenti trasferiti e il corrispondente credito d'imposta. Qualora il conferente abbia già utilizzato anteriormente alla data da cui ha effetto il conferimento il credito d'imposta lo stesso sarà tenuto a versare l'importo utilizzato nei termini previsti dalla norma in esame.

Quanto sopra specificato vale anche nel caso di cessione di azienda.

6.3. *Usufrutto e affitto di azienda.*

Con riferimento alle ipotesi di usufrutto e affitto di azienda si applicano gli stessi criteri enunciati al precedente punto 7.2.

6.4. *Fusione.*

Per quanto riguarda le operazioni di fusione, si ricorda che il comma 3 dell'art. 123 del Tuir, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2504-*bis* del codice civile, prevede che «Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi...».

Pertanto, nei casi di fusione propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o quella incorporante è tenuta al versamento dell'anticipo (o della rata ancora dovuta) anche con riferimento al T.F.R. relativo ai dipendenti della società fusa o incorporata e ha diritto all'utilizzo del credito d'imposta non ancora fruito da quest'ultima.

Ciò vale anche nelle ipotesi di retrodatazione della fusione ai sensi dell'art. 123, comma 7, del Tuir, fermi restando i versamenti eseguiti e il credito d'imposta già utilizzato dalle società fuse o dalle società incorporate.

Si precisa inoltre che la società risultante dalla fusione o l'incorporante deve effettuare separatamente, per le società interessate alla fusione, il calcolo dell'anticipo, mentre il relativo versamento può essere effettuato anche cumulativamente.

6.5. *Scissione.*

Nel richiamare, in linea generale, le precisazioni fornite nei precedenti paragrafi, si ricorda che l'art. 123-*bis*, comma 4, del Tuir prevede che «dalla data da cui la scissione ha effetto.... le posizioni soggettive della società scissa... e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari».

Da tale disposizione si evince che nelle operazioni di scissione, sia totale che parziale, il T.F.R. che resta in capo alla società scissa o che viene trasferito alle società beneficiarie costituisce una posizione soggettiva con la conseguenza che l'obbligazione inerente all'anticipo d'imposta in questione è assunta dal soggetto titolare della menzionata posizione soggettiva.

Pertanto se la scissione produce effetti dopo il 31 dicembre ma prima del termine del pagamento dell'anticipo, l'obbligo di versamento sussiste in capo alla società scissa con riferimento al T.F.R. dei dipendenti rimasti in forza alla società medesima, mentre grava sulle società beneficiarie con riferimento al T.F.R. dei dipendenti trasferiti.

6.6. *Liquidazione dell'impresa.*

In caso di liquidazione dell'impresa intervenuta anteriormente alla data di effettuazione del versamento dell'anticipo, l'impresa liquidata non è tenuta ad alcun versamento. Tuttavia, qualora l'impresa in questione abbia già utilizzato in tutto o in parte il credito d'imposta, l'importo fruito deve essere restituito in sede di versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine rapporto da erogare.

6.7. *Successione e donazione di azienda.*

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito intervenuto in data anteriore al versamento dell'anticipo, l'erede o il donatario che prosegue l'attività del dante causa è tenuto all'effettuazione del predetto versamento e potrà fruire del residuo credito d'imposta non utilizzato dal dante causa.

7. *Modalità di versamento.*

L'anticipo d'imposta, determinato nelle misure differenziate a seconda della base occupazionale presente al 30 ottobre 1996, deve essere versato in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 1997 (quest'ultimo termine si intende prorogato al 1° dicembre cadendo il 30 di domenica) con riferimento al prelievo commisurato al T.F.R. maturato al 31 dicembre 1996.

Il versamento del 3,89% commisurato al T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997 — dovuto dai datori di lavoro che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti superiore a 15 — deve essere effettuato in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 1998.

Tali versamenti devono essere eseguiti con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Con la circolare n. 77/E del

13 marzo 1997 del Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, è stato istituito un apposito codice tributo così denominato:

1250 - acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto - art. 3, comma 212, legge n. 662/1996.

Il tributo può essere versato:

1. al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale, utilizzando la distinta Mod. 21;

2. mediante delega alle banche, utilizzando la delega di pagamento Mod. C;

3. tramite gli uffici postali, utilizzando il bollettino Mod. 31.

I contribuenti non intestatari di conto fiscale possono eseguire il versamento:

1. al concessionario competente, utilizzando la distinta Mod. 1;

2. tramite gli uffici postali, utilizzando il bollettino di conto corrente Mod. 11.

Il periodo di riferimento da indicare nella suddetta modulistica è l'anno 1997 e i mesi di luglio e di novembre, da indicare nella forma MM.AA. Anche in mancanza di un'espressa indicazione in tal senso da parte della richiamata circolare, in quanto emanata in vigenza della legge n. 662/1996, per il versamento dell'anticipo commisurato al T.F.R. maturato al 31 dicembre 1997, l'anno da indicare è il 1998.

Le somme in questione vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1050, non articolato.

8. *Sanzioni.*

La disposizione in esame non contiene un esplicito riferimento alle sanzioni applicabili in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle predette somme. Pertanto, secondo le norme di carattere generale, si rendono applicabili:

1. gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella misura annua del 5%;

2. la pena pecuniaria da 2 a 4 volte la differenza tra l'anticipo dichiarato nel modello 770 e quello definitivamente accertato (art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);

3. la soprattassa di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 pari al 50%, ridotta al 10% se il pagamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello della scadenza.

*

* *

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A5604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia totalmente abrogato l'art. 513 c.p.p., approvato con D.P.R. 22/9/1988, n. 447, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della *G.U.* - serie generale n. 250 del 24/10/1988 e avvisi di rettifica in *G.U.* n. 291 del 13/12/1988, n. 293 del 15/12/1988, n. 304 del 29/12/1988 -

art. 513 c.p.p. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).*

1. Il giudice, se l'imputato è contumace (487) o assente (488) ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503), dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422).

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (722 ss.). Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni (506 1) (1).

(1) *La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.*»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macrì, piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1982, che recita: "Dopo l'art. 416 del codice penale è aggiunto il seguente: 416*bis*. (associazione di tipo mafioso). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formate da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento, e di omertà che ne deriva per

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti (anche se occultate o tenute in luogo di deposito). Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto, o che ne costituiscano l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza indimitatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

E quindi abrogato l'art. 416*bis* del codice penale vigente?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macrì, piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'art. 41*bis* (situazioni di emergenza) della legge 26/7/1975, n. 354, contenente disposizioni sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9/8/1975, aggiunto dall'art. 10 della L. 10/10/1986 n. 663, contenente modificazioni all'ordinamento, pubblicata nel supplemento della *G.U.* n. 241 del 16/10/1986, per quel che riguarda il 1° comma, e dell'art. 19 del D.L. 8/6/1992 n. 306, convertito con modificazioni con L. 7/8/1992, n. 356, pubblicata nella *G.U.* n. 185 del 7/8/1992, la cui applicazione è stata prorogata dall'art. 1 L. 16/2/1995 n. 36 (*G.U.* 18/2/1995 n. 41) per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2°

41*bis* - (Situazione di emergenza). In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica anche a richiesta del Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 41*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli Istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macrì, piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 luglio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 416 del codice penale vigente (Associazione per delinquere)

416. (*Associazione per delinquere*) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Contenuto nel real decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del codice penale - pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1930 n. 251?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale Macrì, piazza dei Prati degli Strozzi n. 35.

97A5688

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22856 del 5 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di 2715 dipendenti e Bisceglie (Bari) per un massimo di 305 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22858 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina)

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22859 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unità di Bologna (Divisione Le Rose), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22860 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997 con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.p.g. C.U.D. - Consorzio per l'università a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza) e Roma, per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1° novembre 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22861 del 12 giugno 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forlì e unità di Forlì.

Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forlì, e unità di Forlì per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forlì e unità Forlì.

Parere comitato tenico del 5 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forlì, e unità di Forlì, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falbcr confezioni, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22862 del 12 giugno 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forlì e unità di Forlì.

Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forlì e unità di Forlì, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 31 dicembre 1996, data del passaggio delle maestranze alle dipendenze di altra società.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento odinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22863 del 12 giugno 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 aprile 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dal 20 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faral, con sede in Campogalliano (Modena) e unità di Campogalliano (Modena), per il periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 20 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22864 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del

25 febbraio 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22865 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1995 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento.

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vialli costruzioni, con sede in Trento e unità di Trento per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 24 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22866 del 12 giugno 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 13 marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 settembre 1996 al 12 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 13 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22867 del 12 giugno 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia) per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 dicembre 1995, n. 19504/1;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1995 con decorrenza 18 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22868 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Fara d'Adda (Bergamo), uffici di Vimercate (Milano) e Villa d'Almè (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 30 aprile 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Fara d'Adda (Bergamo), uffici di Vimercate (Milano) e Villa d'Almè (Bergamo), per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22869 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.c. a r.l. C.S.C. Cooperativa sud costruzione, con sede in Ragusa e unità di Comiso (Ragusa).

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. C.S.C. Cooperativa sud costruzioni, con sede in Ragusa e unità di Comiso (Ragusa), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22870 del 12 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 luglio 1996 all'8 luglio 1997, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Montersilvano (Pescara) e unità di Catania, per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1996 con decorrenza 9 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.c.a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria) e Santena (Torino) e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), e Santena (Torino), e uffici di Torino, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e/o fine fase lavori.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituiesce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 n. 22222/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria) e Santena (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 15 novembre 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e/o fine fase lavori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22871 del 12 giugno 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano) e unità di Zibido S. Giacomo (Milano).

Parere comitato tecnico dell'8 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano) e unità di Zibido S. Giacomo (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 14 marzo 1995, n. 59678.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22872 del 12 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.E.S. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Belleli montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli Montaggi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22873 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22874 del 12 giugno 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 24 aprile 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22875 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 19 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22876 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 23 settembre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 1° luglio 1996, articolo 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22877 del 12 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 novembre 1996 al 17 maggio 1997, della ditta S.r.l. Suolificio moda suole, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Suolificio moda suole, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 18 novembre 1996 al 17 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 18 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22878 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redi Electric, in liquidazione, con sede in Milano, cartiere di Turbigo (Milano), per un massimo di 7 dipendenti; unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 60 dipendenti; magazzino di Verderio (Lecco), per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22879 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino), cantiere di Torino, per un massimo di 35 dipendenti; unità di Volpiano (Torino), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22880 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sicem Genova di A. Lamberti & C., con sede in Mignanego (Genova) e unità di Aosta, per un massimo di 4 dipendenti; Genova, per un massimo di 36 dipendenti; Moncalieri (Torino), per un massimo di 3 dipendenti; Savona, per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22881 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede in Dronero (Cuneo) e unità di Dronero (Cuneo), per un massimo di 43 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22882 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Pr.A.Na., con sede in Cesano Boscone (Milano) e unità di Cesano Boscone (Milano), per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22883 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finocchiaro costruzioni, con sede in Roma e unità di Catania e Acicastello (Catania), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1997, n. 22735/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22884 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica internazionale progetti, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 255 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1997 al 17 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 18 ottobre 1997 al 17 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di

integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22885 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; unità di Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti; uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1996 al 9 marzo 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 novembre 1996, n. 21752/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22886 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; unità di Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti; uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22887 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite del Savio, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bagno di Romagna (Forlì), per un massimo di 58 dipendenti; unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22888 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. B.D. Termica di Beldi Domenico Carmine & C., con sede in Pantegliate (Milano) e unità di Pantegliate (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22889 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Electrosystem, con sede in Bernate Ticino (Milano) e unità di Bernate Ticino (Milano), per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22890 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfertil, con sede in Ripalta Arpina (Cremona) e unità di Ripalta Arpina (Cremona), per un massimo di 80 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22891 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda In, con sede in Pompiano (Brescia) e unità di Pompiano (Brescia), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22892 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Edil, con sede in Gaglianico (Biella) e unità di Gaglianico (Biella), per un massimo di 7 dipendenti; Milano, per un massimo di 3 dipendenti; Prato (Pistoia), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22893 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 317 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22894 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali, per un massimo di 328 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22895 del 12 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unità di Castiglione Scalo (Cosenza) e Cosenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22896 del 12 giugno 1997, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dall'8 marzo 1996 al 7 marzo 1997, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Senago (Milano), già Roma, è unità di Roma, via Idrovore della Magliana.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Senago (Milano), già Roma, e unità di Roma, via Idrovore della Magliana, per il periodo dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22897 del 12 giugno 1997, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 dicembre 1997, della ditta S.p.a. P.R.A.E. - Promozione attività editoriale, con sede in Trieste, e unità di Trieste.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. P.R.A.E. - Promozione arrività editoriale, con sede in Trieste, e unità di Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

Con decreto ministeriale n. 22898 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 15 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 62 unità, di cui 5 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali e 4 part-time da 24 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 112 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22899 del 12 giugno 1997, è autorizzata, limitamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 4 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino, con sede in Sestu (Cagliari) e unità di Sestu (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.G. di Pietro Aretino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22900 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 3 settembre 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme e Catanzaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unità, su un organico complessivo di n. 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22901 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 22 agosto 1996, la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22902 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 34 unità, su un'organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22903 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti, con sede in Fontanella (Bergamo) e unità di Fontanella (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salotti Moretti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22904 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia, con sede in Asciano (Siena) e unità di Arbia Scalo, Asciano, Castelnuovo (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 103 unità, su un organico complessivo di n. 105 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22905 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme Service, con sede in Melito di Napoli (Napoli) e unità di c/o Comando NATO, Napoli, e unità c/o Il Policlinico Universitario, via Pansini, Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 132 unità, su un organico complessivo di n. 191 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme Service, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22906 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, con sede in Castello d'Argile (Bologna) e unità di Castello d'Argile (Bologna), e unità di Cento (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 31 unità, su un organico complessivo di n. 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22907 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Lugo di Vicenza (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 226 unità, di cui 194 lavoratori da 37,33 a 29 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 309 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22908 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re Depaolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 118 unità, su un organico complessivo di n. 292 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago di Mario Re Depaolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22909 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 2 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 2 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unità, su un organico complessivo di n. 8.592 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22910 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 142 unità, su un organico complessivo di n. 643 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,

tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22911 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22912 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli (località S. Martino), (Napoli) e unità di Anzio (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 69 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22913 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich Italiana, con sede in Gaggiano (Milano) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 299 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22914 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ice, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ince, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22915 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22916 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 38 unità, su un organico complessivo di n. 59 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma

13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 22917 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli (località S. Martino) (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2 unità, su un organico complessivo di n. 69 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22918 del 12 giugno 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1° novembre 1995) Granarolo Felsinea - Sede Bologna, con sede in Pozzuoli (località S. Martino) (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 2 unità, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1° novembre 1995) Granarolo Felsinea - Sede Bologna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

97A5519-97A5520

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione. (Elenco n. 1)

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 5 luglio 1995. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione della ricevuta: Ferina Antonino, nato a Bisacquino il 10 marzo 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 500.000.

97A5585

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 luglio 1997

Dollaro USA	1739,52
ECU	1917,65
Marco tedesco	970,99
Franco francese	287,34
Lira sterlina	2937,35
Fiorino olandese	862,43
Franco belga	47,036
Peseta spagnola	11,525
Corona danese	254,89
Lira irlandese	2626,85
Dracma greca	6,194
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1271,76
Yen giapponese	15,267
Franco svizzero	1180,14
Scellino austriaco	138 —
Corona norvegese	233,02
Corona svedese	222,97
Marco finlandese	328,15
Dollaro australiano	1283,94

97A5689

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Fideco S.p.a.», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 11 luglio 1997 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Fideco S.p.a.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

dott. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto.

97A5584

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Obblighi di comunicazioni di cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 1/1991. (Comunicazioni n. DI/RM/97004177 del 9 maggio 1997).

Il decreto legislativo n. 415/1996 ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 1/1991, che estendeva alle SIM, alle banche e alle fiduciarie il sistema delle comunicazioni periodiche delineato dall'art. 1/4, comma 1, della legge n. 216/1974.

L'abrogazione dell'art. 9, comma 10, della legge n. 1/1991 e la mancanza di norme esecutive che disciplinassero la materia ha indotto la Commissione a diffondere in data 6 novembre 1996 la comunicazione n. DI/RM/96009927, con la quale si è precisato che gli intermediari autorizzati dovevano ritenersi ancora tenuti alle comunicazioni previste dalla suddetta norma.

Non appena sarà stato completato il quadro delle norme regolamentari previste dai commi 1 e 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 415/1996, la Commissione provvederà peraltro ad emanare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 415/1996, disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione degli intermediari autorizzati.

Nelle more, si comunica, a rettifica di quanto precisato con la comunicazione n. DI/RM/96009927 del 6 novembre 1996, che gli intermediari autorizzati (SIM, incluse le società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996, e banche) non sono più tenuti alla comunicazione preventiva del bilancio (nonché della documentazione di corredo), di cui all'art. 1/4, comma 1, n. 1), della legge n. 216/1974, né alla comunicazione preventiva delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusioni e scissioni societarie, nonché delle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, di cui all'art. 1/4, comma 1, n. 2), della legge n. 216/1974.

97A5594

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia del Libero istituto universitario «Campus bio-medico» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F20X;

un posto per il settore scientifico-disciplinare n. F04A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla effettiva disponibilità di fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

97A5595

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia del Libero istituto universitario «Campus bio-medico» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: F20X - ginecologia ed ostetricia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al direttore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla effettiva disponibilità di fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

97A5596

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), medicina e chirurgia (sede di Torino) e giurisprudenza (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

politica economica - settore: P01B;

storia dell'arte moderna - settore: L25B.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):

odontostomatologia - settore: F13B;

audiologia - settore F15B.

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):

diritto amministrativo - settore: N10X.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno prersentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazoine dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A5593

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: «S01A «statistica»; insegnamento che si intende affidare: «statistica»;

settore scientifico-disciplinare: P02B «economia e gestione delle imprese»; insegnamento che si intende affidare: «economia e gestione delle imprese di trasporto».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N08X «diritto costituzionale»; insegnamento che si intende affidare: «diritto costituzionale» per il corso di diploma universitario in operatore giuridico d'impresa, di nuova istituzione.

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K03X «telecomunicazioni»; insegnamento che si intende affidare: «comunicazioni elettriche»;

settore scientifico-disciplinare: I15C «impianti chimici»; insegnamento che si intende affidare: «impianti chimici»;

settore scientifico-disciplinare: H01A «idraulica»; insegnamento che si intende affidare: «idraulica».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M07A «filosofia teoretica»; insegnamento che si intende affidare; «filosofia teoretica»;

settore scientifico-disciplinare: L06B «civiltà egee»; insegnamento che si intende affidare: «archeologia e antichità egee» per il corso di laurea in conservazione dei beni culturali (subordinatamente al parere del C.U.N. sulla proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo sarà attivato l'insegnamento di «archeologia e antichità egee» per il corso di laurea in conservazione dei beni culturali).

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: L17A «lingua e letteratura spagnola»; insegnamento che si intende affidare: «lingua e letteratura spagnola».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: E05A «biochimica»; insegnamento che si intende affidare: «chimica biologica»;

settore scientifico-disciplinare: E09B «istologia»; insegnamento che si intende affidare: «istologia».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: C05X «chimica organica»; insegnamento che si intende affidare: «chimica organica»;

settore scientifico-disciplinare: E03A «ecologia»; insegnamento che si intende affidare: «ecologia applicata».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico in data 9 e 30 giugno 1997 e del consiglio di amministrazione in data 2 luglio 1997 le coperture dei posti mediante trasferimento sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria.

Le facoltà si riservano, dopo l'assunzione in servizio dei docenti chiamati, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alle facoltà stesse, in applicazione delle norme vigenti in materia.

97A5621

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: «D02A «geografia fisica e geomorfologia»; insegnamento che si intende affidare: «geomorfologia applicata».

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01J «economia regionale»; insegnamento che si intende affidare: «economia dei trasporti»;

settore scientifico-disciplinare: P02E «economia degli intermediari finanziari»; insegnamento che si intende affidare: «economia degli intermediari finanziari».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N13X «diritto tributario»; insegnamento che si intende affidare: «diritto tributario».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L25B «storia dell'arte moderna»; insegnamento che si intende affidare: «storia dell'arte moderna» per il corso di laurea in conservazione dei beni culturali (subordinatamente al parere del C.U.N. sulla proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo sarà attivato l'insegnamento di «storia dell'arte moderna» per il corso di laurea in conservazione dei beni culturali);

settore scientifico-disciplinare: M07E «filosofia del linguaggio»; insegnamento che si intende affidare: «filosofia del linguaggio»;

settore scientifico-disciplinare: M02A «storia moderna»; insegnamento che si intende affidare: «storia delle esplorazioni e scoperte geografiche» (subordinatamente al parere del C.U.N. sulla proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo sarà attivato l'insegnamento di «storia delle esplorazioni e scoperte geografiche»);

settore scientifico-disciplinare: L12D «letterature comparate»; insegnamento che si intende affidare: «letterature comparate».

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: M10A «psicologia generale»; insegnamento che si intende affidare: «psicologia generale»;

settore scientifico-disciplinare: Q05B «sociologia dei processi culturali e comunicativi»; insegnamento che si intende affidare: «sociologia della comunicazione».

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale»; insegnamento che si intende affidare: «diritto delle Comunità europee» (subordinatamente al parere del C.U.N. sulla proposta di modifica al regolamento didattico di Ateneo sarà attivato l'insegnamento di «diritto delle Comunità europee»).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico in data 9 e 30 giugno 1997 e del consiglio di amministrazione in data 2 luglio 1997 le coperture dei posti mediante trasferimento sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria.

Le facoltà si riservano, dopo l'assunzione in servizio dei docenti chiamati, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alle facoltà stesse, in applicazione delle norme vigenti in materia.

97A5622

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore disciplinare: C11X «Fondamenti di valutazione di impatto ambientale».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5591

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professore universitario di seconda fascia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore disciplinare: M02A «storia moderna»;

settore disciplinare: L25D «museologia e critica artistica e del restauro».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5592

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», per la disciplina «istituzioni di matematiche»;

settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica», per la disciplina «istituzioni di analisi superiore»;

settore scientifico-disciplinare: C10X «chimica e biotecnologia delle fermentazioni», per la disciplina «chimica delle fermentazioni».

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto fallimentare».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5620

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 3 luglio 1997, n. 204, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997).

Nel testo dell'avvertenza pubblicata in calce alla legge citata in epigrafe, alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... del giorno *20* luglio 1997.», leggasi: «... del giorno *19* luglio 1997.».

97A5686

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 1997, n. 203, recante: «Interventi straordinari del potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997).

Nel testo dell'avvertenza pubblicata di seguito al titolo del testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... del *20* luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione ...», leggasi: «... del *19* luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione ...».

97A5687

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Padova concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sia a pag. 4, seconda colonna, nel sommario, che a pag. 61, prima colonna, dove è scritto: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di *prima* fascia da coprire mediante trasferimento», leggasi: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruol › di *seconda* fascia da coprire mediante trasferimento».

97A5660

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **440.000**
- semestrale .... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **360.000**
- semestrale .... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **100.000**
- semestrale .... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **92.500**
- semestrale .... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **236.000**
- semestrale .... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **92.000**
- semestrale .... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **231.000**
- semestrale .... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. **950.000**
- semestrale .... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. **850.000**
- semestrale .... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 3 0 9 7 *

L. 1.500